

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI DISOCCUPAZIONE: IMPORTI VALIDI PER IL 2021

Con effetto dall'1 gennaio di ogni anno gli importi dei cosiddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5, lettere a) e b) del d.lgs. n. 148/2015), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, sono incrementati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

Di conseguenza l'INPS, con la circolare n. 7 del 21 gennaio scorso, ha comunicato gli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2021 – uguali, giova evidenziarlo, a quelli del 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2020) - e diramato quanto segue.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015, nonché la retribuzione lorda mensile di riferimento (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive) – oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto – risultano fissati, per l'anno 2021, nelle misure sotto indicate, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, attualmente pari al 5,84%:

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	998,18	939,89
Superiore a 2.159,48	Alto	1.199,72	1.129,66

In base al combinato disposto degli artt. 3 e 46, comma 1, lett. i) e m) del d.lgs. n. 148/2015 (che hanno abrogato, rispettivamente, l'art. 1 della legge n. 863/84 e l'art. 13 della legge n. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con il limite dei suddetti massimali.

Tali importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (art. 2, comma 17 della legge n. 549/1995).

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	1.197,82	1.127,87
Superiore a 2.159,48	Alto	1.439,66	1.355,58

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Per il 2021:

- l'importo massimo mensile, per cui non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/1986, è pari a € **1.335,40**;
- la retribuzione da prendere a riferimento è di € **1.227,55** (art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015).